



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 7 del 18 aprile 2023

Focus settimanale:

- **Da esporre in dichiarazione IVA lo splafonamento regolarizzato**
- **Esportazioni triangolari non imponibili IVA**
- **Immobili esteri – il trattamento IVA dei servizi – prima parte**
- **Pubblicità delle sovvenzioni e contributi pubblici 2022**
- **Decreto “blocca crediti”: tutte le novità dopo la conversione in legge**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



5

Il Giudice ha sentenziato



7

In breve.....	9
Da esporre in dichiarazione IVA lo splafonamento regolarizzato	9
Esportazioni triangolari non imponibili IVA.....	11
L'Approfondimento.....	13
Immobili esteri – il trattamento IVA dei servizi – prima parte.....	13
L'Approfondimento.....	21
Pubblicità delle sovvenzioni e contributi pubblici 2022.....	21
L'Approfondimento.....	32
Decreto “blocca crediti”: tutte le novità dopo la conversione in legge.....	32

Flash di stampa



Strategie di uscita dal superbonus

IL SOLE 24 ORE
12.04.2023

Dopo la pubblicazione in G.U. del Decreto Cessioni (D.L. 11/2023), si riportano le possibili vie d'uscita in caso di lavori superbonus avviati ma non ultimati:

- utilizzo di risorse proprie: il credito bancario in condominio attualmente ha un costo di circa il 42% in 10 anni;
- costo di cessione: il costo della cessione per il 110% è almeno il 20% e per le altre aliquote di detrazione è il 30%;
- passaggio ad altri bonus: interrompendo i lavori e trasformando il superbonus in ecobonus, la detrazione passa dal 110% al 65% anche se la spesa è minore;
- negoziazione assistita: imprese e professionisti hanno l'interesse ad arrivare a un accordo per evitare crisi di insolvenza mentre il proprietario rischia di rimanere con l'immobile non finito e invendibile.

Crediti d'imposta energetici

ITALIA OGGI
12.04.2023

L'art. 4 DL. 34/2023 conferma anche per il 2023 i 4 crediti d'imposta contro il caro bollette concessi a favore delle imprese energivore, gasivore e ad alto consumo di luce e gas per il 2° trimestre.

730 precompilato con spese per abbonamenti al trasporto pubblico

ITALIA OGGI
12.04.2023

Con il D.M. 29.03.2023 il Ministero dell'Economia prevede di inserire nella dichiarazione precompilata le spese per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico.

Rateazione bollette

IL SOLE 24 ORE
13.04.2023

Tramite il decreto 3.04.2023 il Ministro delle Imprese, ha stabilito delle modalità semplificate per la presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale.

Tregua fiscale e
sospensione del
processo tributario

IL SOLE 24 ORE
14.04.2023

L'art. 23 D.L. 34/2023 introduce una nuova causa di non punibilità per i reati che riguardano l'omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento dell'Iva e indebita compensazione, nel caso in cui vengano superate le soglie di 150.000, 250.000 e 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Regime premiale ISA
2022

ITALIA OGGI
14.04.2023

Ottenendo un punteggio elevato di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2022 è possibile, oltre all'accesso agli specifici benefici del regime premiale previsto dall'art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017 n. 50, accedere al nuovo concordato preventivo su base biennale.

Ravvedimento
speciale e quadro
RW

IL SOLE 24 ORE
15.04.2023

L'art. 1, c. 176 L. 197/2022 non consente di far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato tramite il ravvedimento speciale. Sembra dunque che tramite il ravvedimento speciale non sia possibile sanare l'omessa comunicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero e nemmeno l'omessa dichiarazione dei relativi redditi.

Possibile proroga
rottamazione quater

ITALIA OGGI
15.04.2023

È possibile che il termine entro cui presentare la rottamazione quater, attualmente al 30.04.2023, venga prorogata.

Avvisi bonari per
omessi versamenti
2020

ITALIA OGGI
15.04.2023

L'Agenzia delle Entrate sta inviando gli avvisi bonari per i pagamenti omessi per l'anno d'imposta 2020 da persone fisiche, ditte individuali e professionisti, per le quali sarà possibile beneficiare della tregua fiscale con la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% stabilita per le comunicazioni di irregolarità.

L'Agenzia interpreta



Sconto in fattura	INTERPELLO N. 238 DEL 03.03.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 27.05.2022, n. 19/E, riferendosi al bonus ristrutturazione con detrazione al 50% aveva precisato che se lo "sconto in fattura" è stato concordato con il fornitore, l'opzione trova applicazione per tutte le fatture emesse tra le parti. L'Agenzia aveva precisato che l'opzione dello "sconto in fattura" sull'intero importo dell'intervento contrattualmente pattuito è possibile anche se manca la sua indicazione nella fattura di acconto. Nelle risposte è stato affermato che ciò è possibile se lo "sconto in fattura" complessivo viene indicato nella fattura di saldo e il committente non abbia detratto il pagamento effettuato della fattura di acconto.
	INTERPELLO N.247 DEL 08.03.2023	
Mancato trasferimento degli interessi passivi al consolidato fiscale	INTERPELLO N. 291 DEL 11.04.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nel caso in cui non si trasferiscono gli interessi passivi al consolidato fiscale, questi devono essere utilizzati su base singola.
Stock option e reddito da lavoro estero	INTERPELLO N. 289 DEL 11.04.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che il reddito di lavoro dipendente già tassato in via esclusiva all'estero, quando le stock option erano nell'effettiva disponibilità del contribuente, rileva come costo d'acquisto dei titoli ex art. 68, c. 6 del Tuir.
Esterneizzazione di servizi	INTERPELLO N. 269 DEL 30.03.2023	L'Agenzia delle Entrate, in tema di trattamento Iva delle esternalizzazioni di servizi da parte di fondi di investimento e fondi pensione, ha precisato che è onere dell'interessato valutare la riconducibilità, o la non riconducibilità, nel regime di esenzione previsto dall'art. 10, c. 1, nota 1 D.P.R. 633/1972.
Esenzione da ritenuta per	INTERPELLO N. 285 DEL 06.04.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene esenti dalla ritenuta del 26% i proventi percepiti da un fondo pensione

proventi da fondo
pensione estero

estero derivanti da una partecipazione indiretta in un fondo immobiliare italiano, detenuta tramite un veicolo contrattuale, interamente partecipato dal fondo pensione.

Bonus beni
strumentali non per
concessionarie di
servizi

PRINCIPIO DI
DIRITTO
N. 7/2023

L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto ha chiarito che il credito d'imposta in beni strumentali nuovi non può essere utilizzato dalle concessionarie di servizi energetici, infrastrutturali e altri, se l'investimento effettuato costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente e quando sono previsti meccanismi, come l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento.

Neutralità della
fusione tra società
israeliane con
partecipata italiana

INTERPELLO
N. 294
DEL 14.04.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha stabilito che la fusione fra due società israeliane per ciò che concerne gli effetti sulla partecipazione in una società italiana detenuta da entrambe, si deve considerare neutrale.

Imponibile Iva la
cessione di beni da
parte dell'ente
pubblico

INTERPELLO
N. 294
DEL 14.04.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'ente pubblico che, nel quadro di un contratto d'appalto per l'esecuzione di un'opera idrogeologica, cede all'appaltatore il pietrisco di risulta dei lavori in parziale corrispettivo dell'opera, agisce in qualità di imprenditore, e non come autorità.

Il Giudice ha sentenziato



Presenza del professionista alla verifica della Guardia di finanza

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 9515/2023

La presenza del titolare dello studio professionale o di un suo delegato occorre solo se il controllo fiscale riguarda il professionista. La sua figura non è invece richiesta se i verificatori si recano nello studio per l'acquisizione della documentazione contabile e fiscale di un suo cliente sottoposto a ispezione.

Responsabilità degli enti ex D.lgs. 231

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 10173/2023

La Cassazione ha sancito che per ottenere la revisione della sentenza avente a oggetto la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/01, nel caso in cui in separato giudizio si sia pervenuti all'assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, occorre verificare se vi sia stato o meno l'accertamento del fatto illecito.

Successioni di società immobiliari

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 6082/2023

La Cassazione, superando il dettato normativo, ritiene che l'esenzione prevista nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, dall'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, non si applica nel caso di successione di società immobiliari.

Apertura di nuova attività per condannato con sanzione accessoria del divieto di esercizio dell'impresa

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 12985/2023

La Cassazione ha assolto il condannato che apre una nuova azienda in presenza del divieto dell'esercizio d'impresa prescritto dalla sanzione accessoria della sentenza in quanto, l'imprenditore, ha scontato la pena presso i servizi sociali con esito positivo dell'affidamento in prova, estinguendo in questo modo la sanzione accessoria.

Stabile organizzazione e commercio tramite commissionario

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 1648/2023
N. 1709/2023
N. 2597/2023

La Cassazione, tramite le sentenze, afferma che lo schema distributivo fondato sul ruolo del commissionario che commercializza i beni nel mercato italiano, in nome proprio ma per conto del committente non residente, non riveste necessariamente la figura di una stabile

organizzazione di quest'ultima, in quanto non ricorrono i requisiti necessari.

**Reddito di
cittadinanza**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 15258/2023

La Cassazione ha sancito che il solo possesso di una partita Iva fa scattare una presunzione di reddito, rendendo illegittima l'erogazione del reddito di cittadinanza.

**Bonus edilizi e
mancata
comunicazione
all'Enea**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 34151/2022

La Cassazione, in controtendenza rispetto al precedente orientamento, ha chiarito che l'omessa comunicazione preventiva all'Enea entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica.

**Esenzione Imu per
immobili
abusivamente
occupati**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 9956 –
9957/2023

La Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della disciplina Imu (vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 197/2022) relativa all'esenzione dall'imposta nelle ipotesi di occupazione abusiva dell'immobile.

In breve

Da esporre in dichiarazione IVA lo splafonamento regolarizzato

Per i soggetti passivi sono esportatori abituali possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, nei limiti del plafond disponibile senza pagamento dell'IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72). Nel caso si benefici di questa facoltà oltre il limite consentito (quindi con il c.d. splafonamento), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo).

Per regolarizzare questa violazione, è possibile avvalersi di una delle seguenti procedure:

- richiesta al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento;
- emissione di autofattura e versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- emissione di autofattura e assolvimento dell'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.

Con la prima modalità si chiede al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento, restando a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni anche avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).

La seconda modalità di regolarizzazione prevede l'emissione di un'autofattura con tipo documento TD21 ("Autofattura per splafonamento"), che dovrà essere recapitata solo al soggetto emittente. Il documento conterrà:

- i dati del soggetto che emette l'autofattura sia nel campo "Cedente/prestatore" che in quello "Cessionario/committente";
- la data in cui si regolarizza l'operazione;
- l'ammontare eccedente il plafond disponibile;
- l'imposta e la relativa aliquota IVA applicabile;
- il valore "F24" nel campo 2.2.1.16.1 "TipoDato" della sezione "Altridatigestionali", visto che la regolarizzazione dell'imposta a debito avviene con versamento tramite modello F24;

- gli estremi della fattura di riferimento da rettificare nel campo 2.1.6. “DatiFattureCollegate”, se l’esportatore abituale emette un’autofattura diversa per ogni fornitore.

Il documento dovrà essere annotato solo nel registro degli acquisti e occorrerà procedere al versamento dell’IVA, degli interessi e della sanzione.

La terza modalità comporta:

- l’emissione di un’autofattura, entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
- l’assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro IVA degli acquisti;
- il versamento della sanzione.

Nelle istruzioni relative al modello IVA 2023 riferito al 2022, in caso di regolarizzazione mediante emissione di autofattura, è precisato che l’imposta versata con modello F24 deve essere riportata nel rigo VE25, con segno positivo, e compresa nell’ammontare dell’IVA periodica (rigo VL30) dovuta (campo 2) e versata (campo 3).

Ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dalla autofattura devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. L’importo corrispondente all’acquisto, risultante dalla fattura ricevuta dal fornitore ovvero dal documento doganale di importazione, in regime di non imponibilità IVA, non dovrà essere indicato nel rigo VF17.

Nell’ipotesi di regolarizzazione dello splafonamento mediante richiesta al fornitore di una nota di variazione in aumento, ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dal predetto documento dovranno essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Quindi, anche in questo caso, la somma esposta nella fattura emessa dal fornitore in regime di non imponibilità non dovrà essere riportata nel rigo VF17.

Esportazioni triangolari non imponibili IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 283/2023, ha riaffrontato il tema delle esportazioni triangolari, ribadendo le condizioni entro cui è possibile non applicare l'imposta se il secondo cedente (o promotore) entra in possesso della merce spedita dal primo cedente.

L'art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che nel caso in cui un bene venga ceduto da un soggetto nazionale ad un altro soggetto residente in Italia, tale operazione non è imponibile, a condizione però che il trasporto della merce al cessionario extra Ue avvenga "a cura o nome" del primo soggetto cedente.

La recente risposta all'interpello ha nuovamente confermato che se il promotore della triangolazione (2° cedente) acquista la disponibilità dei beni nel territorio dello Stato, la prima cessione è imponibile Iva. Tuttavia questa regola non è sempre valida. Infatti esistono due fattispecie nella quale non vale il principio della non imponibilità della prima cessione, ovvero:

- 1) Se i beni prima della loro spedizione al di fuori dell'Ue sono sottoposti da parte del promotore a test o collaudi tecnici per verificare la conformità del bene ai requisiti costruttivi richiesti o il funzionamento dei beni prima della spedizione cfr. R.M. n.72/2000);
- 2) se il primo cedente nazionale invia la merce al promotore per l'assemblaggio e la certificazione prima di acquistarli ai fini della rivendita al cessionario finale extra Ue (risposta a interpello n. 580/2020).

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate la società promotrice ritira i beni dallo stabilimento del proprio fornitore italiano (acquisto con termini di resa EXW) oppure i beni acquistati dalla società promotrice vengono consegnati presso il magazzino del vettore, incaricato dalla stessa società promotrice (acquisto con termini di resa FCA). In ogni caso, la spedizione della merce, e quindi anche eventuali danni ai beni durante il trasporto, è curata dal promotore anche attraverso vettori. Quindi, secondo l'Agenzia delle Entrate, la condizione in base alla quale il trasporto o spedizione avvenga "a cura o nome" del primo cedente, non si ritiene soddisfatta.

Precedentemente, con la risoluzione n. 35/2010 l'Agenzia delle Entrate, ammetteva il regime di non imponibilità per una cessione triangolare anche se il cessionario stipulava il contratto su mandato e in nome del cedente, a condizione che quest'ultimo ricopra il ruolo di un semplice intermediario del cedente senza mai acquistare di fatto la disponibilità dei beni.

Nella risposta all'interpello n. 283/2023, l'Agenzia ritiene che sia soggetta a Iva la prima cessione (quella tra il fornitore nazionale e il promotore) mentre si applica il regime di non imponibilità previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72 alla seconda cessione (tra il promotore e il cessionario extra Ue). È necessario però che il trasferimento dei beni all'estero avvenga nell'ambito dell'attività di "procurement" (reperimento dei beni), secondo quanto stabilito nel contratto. Se invece, oltre all'attività di "procurement" si aggiunge quella di "engineering" (progettazione dell'impianto) sarà necessario valutare se l'operazione sia assimilabile ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi.

L'Approfondimento

Immobili esteri – il trattamento IVA dei servizi – prima parte

PREMESSA

Al fine di esaminare il trattamento IVA riservato ai servizi su beni immobili, erogati a e/o da soggetti passivi ubicati in Italia si deve necessariamente far riferimento:

- alla disciplina comunitaria che ha regolamentato con chiarezza tutte le ipotesi impositive;
- alla normativa IVA italiana che recependo le Direttive UE ha disciplinato il trattamento impositivo delle prestazioni di servizi relativi ad immobili ubicati in Italia e che consente di analizzare in maniera speculare anche le fattispecie riguardanti i servizi erogati sugli immobili esteri.

Relativamente a quest'ultimo punto si fa presente, infatti, che allineandosi alla Direttiva n. 2008/8/CE, modificativa della Direttiva n. 2006/112/CE il Legislatore italiano ha a sua volta rinnovato la normativa, di cui al DPR n. 633/1972, sulla territorialità delle prestazioni di servizi.

In pratica, a seguito della modifica l'art. 7-quater del DPR n. 633/1972¹, derogando al principio di territorialità sancito dall'art. 7-ter dello stesso Decreto IVA², stabilisce che le prestazioni di servizio “**generiche**” si considerano rese in Italia ai fini IVA se:

- sono effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- sono svolte nei confronti di committenti, non soggetti passivi, stabiliti in Italia.

Nella seguente trattazione sarà nostra cura esaminare le principali casistiche impositive disciplinate dai Regolamenti UE.

In particolare, trattasi di fattispecie che nel corso degli anni sono state fonte di discussioni in ambito comunitario e che alla fine hanno portato alla realizzazione di “**elenchi**” ad hoc:

- ricchi di casi pratici;
- non derogabili dai Legislatori nazionali;
- che hanno avuto il pregio di implementare le originarie previsioni previste dalla Direttiva n. 2006/112/CE.

¹ L'art. 7-quater del DPR n. 633/1972 afferma che: “1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;
- b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lett. d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato”.

² L'art. 7-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che: “1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;
- b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

Sempre sul tema segnaliamo, infine, l'ulteriore aiuto fornito dalla Commissione Europea (Direzione generale fiscalità e unione doganale) che ha messo a disposizione una serie di note esplicative relative all'imposizione IVA dei servizi sui beni immobili, di cui al Regolamento UE n. 1042/2013 del Consiglio, modificativo del Regolamento di esecuzione n. 282/2011, che come noto contempla disposizioni applicative della Direttiva n. 2006/112/CE.

IL LUOGO DI IMPOSIZIONE IN AMBITO IVA DEI SERVIZI SUI BENI IMMOBILI

Come stabilito dall'art. 7-quater, lett. a) del DPR n. 633/1972, norma che deroga all'art. 7-ter dello stesso decreto IVA, si considerano effettuate in Italia:

- a) ***“le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato”.***

Di conseguenza, se l'immobile non è ubicato in Italia le prestazioni di cui sopra non si considerano effettuate nel territorio italiano.

È bene ricordare, inoltre, che in ambito comunitario l'imposizione IVA non dipende dal luogo di stabilimento del committente e del prestatore, ma bensì dal luogo (Stato membro) in cui è situato il bene immobile.

Chiara in tal senso è la Direttiva n. 2006/112/CE che all'art. 47 stabilisce che ***“Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”.***

Di seguito una tabella di riepilogo.

Prestatore	Committente	Luogo di ubicazione dell'immobile	di	Luogo di imposizione IVA
------------	-------------	-----------------------------------	----	--------------------------

Italia/UE/Extra UE	Italia/UE/Extra UE (privato o soggetto passivo IVA)	Italia	Italia
Italia/UE/Extra UE	Italia/UE/Extra UE (privato o soggetto passivo IVA)	UE	UE

Tuttavia, si deve sempre tener presente che l'obbligo di imposizione nello Stato di ubicazione dell'immobile può generare effetti anche per quel che attiene all'ulteriore obbligo del prestatore, soggetto passivo IVA, di identificarsi in altri Paesi membri.

Riportiamo nella sottostante tabella alcuni esempi.

Prestatore	Committente	Luogo di ubicazione dell'immobile	Adempimenti ai fini IVA
Soggetto francese passivo	Soggetto tedesco privato	Germania	Il prestatore francese deve identificarsi ai fini IVA in Germania ed emettere una fattura imponibile da questa posizione
Soggetto francese passivo	Soggetto francese passivo	Italia	Il prestatore francese deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere una fattura imponibile da questa posizione
Soggetto italiano passivo	Soggetto spagnolo privato	Spagna	Il prestatore italiano deve identificarsi ai fini IVA in Spagna ed emettere una fattura imponibile da questa posizione
Soggetto italiano passivo	Soggetto olandese passivo	Olanda	Il committente olandese riceverà una fattura senza addebito dell'IVA dal

			prestatore italiano e dovrà procedere autonomamente all'addebito dell'imposta tramite il meccanismo del "reverse charge" .
--	--	--	---

BENI IMMOBILI – DEFINIZIONE

Il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, nella versione post modifica Regolamento UE n. 1042/2013, riporta alcune importanti definizioni utili all'attuazione della Direttiva n. 2006/112/CE nel sistema comunitario.

Osserviamo subito che precedentemente alla modifica di cui sopra, molti erano stati gli interventi sia di prassi, che giurisprudenziali nei quali si era cercato di dare una definizione ai **"beni immobili"**. Si prenda ad esempio:

- il documento di prassi n. 37/E/20011 in cui l'Ufficio aveva affermato che **"quando tali beni sono fissati stabilmente, gli stessi sono da considerare agli effetti dell'Iva quali beni immobili ... agli effetti della determinazione del luogo di effettuazione dell'operazione, quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – sia fissato stabilmente e non possa essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opererà il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica per i servizi relativi ai beni immobili"**.
- l'intervento della Corte di Giustizia UE nella sentenza C-166/05 del 7.9.2006 in cui era stato chiarito che per **"beni immobili"** si devono intendere quelli collegati a una **"porzione determinata della superficie terrestre"**.

Tornando ora al Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 rileviamo che l'art. 13-ter definisce i **"beni immobili"** come:

- a) "una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;**
- b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o a esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile;**

- c) **qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;**
- d) **qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio”.**

Ebbene, tutte queste definizioni:

- sono applicabili in ciascun Paese membro;
- devono essere considerate esaustive e mai derogabili dai Legislatori degli Stati UE.

Segnaliamo, infine, che le note esplicative UE in materia IVA, di cui al Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013 forniscono ulteriori significativi chiarimenti circa le disposizioni di cui sopra, evidenziando che:

- il requisito della “**specificità**” del suolo va ricercato nella caratteristica di identificazione o identificabilità del suolo, sia essa in superficie, nel sottosuolo, ovvero in parti di terra (intesa come superficie terrestre) coperte dall'acqua;
- la differenza tra fabbricato ed edificio risiede nel fatto che il primo (fabbricato) corrisponde a qualsiasi struttura “**con un tetto e dei muri, come una casa o una fabbrica**”, mentre il secondo (edificio) ha un significato più ampio e comprende altre strutture, erette dall'uomo, che non si considerano generalmente fabbricati. Si pensi in tal senso a “**opere di ingegneria civile, quali strade, ponti, aerodromi, porti, dighe, condotte del gas, impianti idrici e fognari, nonché impianti industriali quali centrali elettriche, turbine eoliche, raffinerie, etc.**”;
- alle volte i beni che per loro natura sono considerati “**mobili**” “**potrebbero essere fissati al suolo in modo tale da immobilizzare effettivamente tali costruzioni. Pertanto, anche se in linea di principio esse potrebbero essere successivamente rimosse in virtù della loro natura “mobile”, devono essere considerate come beni immobili in quanto la costruzione immobilizzata non è facilmente smontabile o spostabile**”;
- un elemento deve essere considerato quale parte integrante di un edificio se l'installazione dello stesso risulta “**essenziale o estremamente necessaria**” per poter considerare edificio la struttura in questione. È questo il caso dell'edificio che risulta “**inutilizzabile in mancanza di tale elemento**”;

- per installazione permanente di “**apparecchio o congegno**” si deve far riferimento sia agli elementi costitutivi del fabbricato, che devono avere uno specifico scopo e che devono “**durare o rimanere invariati**”, che all’intento del soggetto di impiegare l’elemento in modo permanente.

SERVIZI RELATIVI AI BENI IMMOBILI – DEFINIZIONE

Un’esemplificazione dei servizi, ex art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE, aventi un “**nesso sufficientemente diretto**” con i “**beni immobili**” è fornita dall’art. 31-bis del Regolamento UE n. 281/2011.

Più precisamente, sono considerati servizi con “**nesso sufficientemente diretto con beni immobili**” quelli:

- “**derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione**” (lett.) a);
- “**erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene**” (lett.) b).

Chiariamo subito che i due requisiti possono essere anche alternativi, pertanto, il “**nesso di connessione**” tra il servizio e il bene immobile può sussistere anche in presenza di uno solo dei due.

Si deve tener presente, inoltre, che il requisito della “**centralità dell’immobile**” sussiste solo se:

- detto l’immobile risulta già esistente, ovvero è in fase di costruzione o di progettazione;
- è identificata l’area nella quale l’immobile sarà edificato/installato.

Come previsto dall’art. 15, comma 2, lett. b) della Direttiva n. 2006/112/CE³ e come ribadito dall’art. 2, comma 1 del DPR n. 633/1972⁴, occorre, infine, aggiungere che la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili:

- non costituisce una prestazione di servizi;

³ L’art. 15, comma 2 della Direttiva n. 2006/112/CE prevede che: “2. Gli Stati membri possono considerare beni materiali:

- a) determinati diritti sui beni immobili;
- b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d’uso sui beni immobili;
- c) le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte”.

⁴ L’art. 2, comma 1 del DPR n. 633/1972 afferma che: “Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”.

- è considerata una cessione di beni.

Al contrario, invece, tornano ad applicarsi le regole speciali viste in questa disamina quando ci si trova in presenza di:

- servizi legali o notarili connessi al trasferimento o alla costituzione di un diritto reale o altro diritto sui beni immobili;
- servizi di locazione o locazione finanziaria.

L'Approfondimento

Publicità delle sovvenzioni e contributi pubblici 2022

PREMESSA

In piena campagna bilanci è giunto il momento anche di verificare le posizioni dei Clienti dello Studio con specifico riferimento ai contributi pubblici ed alle sovvenzioni percepiti nell'anno 2022.

La norma istitutiva dell'adempimento è l'articolo 1, commi da 125 a 126-sexies della L. 124/2017.

Essa stabilisce che gli imprenditori, individuali o collettivi, che abbiano percepito dei contributi pubblici o delle sovvenzioni devono darne pubblicità. Lo scopo della norma trova origine nelle disposizioni comunitarie volte a contrastare tutti quegli interventi pubblici che possano in qualche maniera incidere sulla effettiva concorrenza fra le imprese stesse e possano sfasare in qualche maniera il mercato.

Nello specifico, la disposizione offre tre diverse modalità di pubblicizzazioni:

- Indicazione nel bilancio di esercizio delle società di capitali;
- Pubblicazione sul sito internet dell'imprenditore;
- Pubblicazione sul sito internet di una associazione di categoria.

Proviamo con questo intervento a chiarire gli adempimenti ed i termini nei quali gli stessi devono trovare esecuzione.

ASPETTI SOGGETIVI

Il comma 125/bis prevede che le informazioni relative ai benefici economici ricevuti debbano essere fornite:

- nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio ordinario o consolidato;
- in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell'obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese e società di persone o ditte individuali,

compresi i contribuenti forfetari o minimi), tramite pubblicazione delle informazioni entro il 30.6 di ogni anno:

- sul proprio sito Internet;
- ovvero, in mancanza,
- sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Le società che redigono il bilancio abbreviato, essendo obbligate a predisporre la Nota integrativa, anche se in forma "ridotta", possono fornire nella stessa le informazioni richieste. Diversamente esse possono pubblicare l'informazione sul proprio sito internet o su quello di una associazione di categoria.

Non è chiaro se la predetta possibilità possa essere estesa anche alle micro imprese che sono esonerate dalla predisposizione della Nota integrativa.

Nelle Schede di lettura predisposte dal Senato nel Dossier 1.8.2022, n. 560/1 a commento delle novità del citato DL n. 73/2022, è precisato che *"per quanto riguarda gli enti non commerciali, le cooperative che svolgono attività in favore di stranieri e le **imprese non tenute alla nota integrativa** che - pur in carenza di un obbligo in tal senso - procedono alla redazione della Nota integrativa, non è risultato chiaro se la pubblicazione delle notizie richieste in tale documento possa tener luogo della pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza ed entro quale termine.*

*Il **dubbio sembra sciolto in senso positivo** dal comma aggiuntivo ... [comma 6-bis], in base al quale gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, non sono più tenuti a rispettare il termine del 30 giugno, ma possono osservare il termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo".*

Da tale precisazione si potrebbe desumere la possibilità, da parte delle micro-imprese, in quanto *"non tenute alla nota integrativa"*, di riportare le informazioni relative ai contributi in calce allo Stato patrimoniale nello specifico campo presente nella Tassonomia XBRL.

La pubblicazione su proprio sito internet o su un analogo portale può essere assolta entro il 30 giugno dell'anno successivo anche da:

- associazioni, fondazioni e ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri.

Il Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, ha precisato che per i soggetti diversi dalle imprese, in mancanza del sito Internet, è possibile pubblicare le informazioni sui contributi anche sulla propria pagina Facebook o sul sito Internet della rete associativa cui l'Ente aderisce.

Nella sottostante tabella si riepilogano gli adempimenti cui sono soggetti i percettori di contributi.

INFORMAZIONI BENEFICI ECONOMICI PUBBLICI INCASSATI NEL 2022			
(complessivamente pari o superiori a € 10.000)			
	bilancio ordinario o consolidato	Nota integrativa	Approvazione bilancio 2022 (entro 30.4 / 29.6.2023)
Società di capitali	bilancio abbreviato	<ul style="list-style-type: none"> sito Internet portale digitale associazioni di categoria di appartenenza 	30.6.2023
		Nota integrativa	Approvazione bilancio 2022 (entro 30.4 / 29.6.2023)
<ul style="list-style-type: none"> Micro imprese Società di persone / ditte individuali 		<ul style="list-style-type: none"> Sito Internet portale digitale associazioni di categoria di appartenenza 	30.6.2023
Associazioni / fondazioni / ONLUS / coop sociali esercenti attività per stranieri		<ul style="list-style-type: none"> sito Internet portale digitale Facebook sito Internet rete associativa 	30.6.2023

COSA SEGNALARE

Stabilito chi è tenuto a segnalare, vediamo ora di puntualizzare cosa è necessario pubblicizzare.

Il comma 125 dell'articolo 1 della L. 124/2015 prevede che nella Nota integrativa, sul sito Internet o sul portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a

"sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ... effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui (all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) ... e dai soggetti di cui (all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013)".

Stante il dettato normativo, le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:

- *"effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente"*. Come specificato dal CNDCEC e da Assonime nella Nota congiunta 9.5.2019 *"la ... rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio di cassa. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo il vantaggio economico di natura non monetaria ... è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito"*;
- di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000. Merita precisare che il limite descritto va inteso in senso cumulativo (CM 2 del Min. Lavoro), cioè la somma delle erogazioni percepite.

SOGGETTI EROGATORI

È importante poi individuare anche i soggetti erogatori delle sovvenzioni o dei contributi. Per sintesi espositiva si riporta nella seguente tabella gli Enti interessati.

Soggetti erogatori dei benefici	
Pubblica amministrazione (ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001)	<p>Tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">• istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative;• aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;• istituzioni universitarie;• IACP;• CCIAA e loro associazioni;• Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;• amministrazioni, aziende e enti del SSN;• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);• Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, ecc.). <p>Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.</p>

<p>Altri soggetti</p> <p>(ex art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autorità portuali; • Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; • Enti pubblici economici e Ordini professionali; • società in controllo pubblico, definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 175/2016, escluse le società quotate, definite dall'art. 2, comma 1, lett. p), del citato Decreto, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche; • associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A.. <p>Limitatamente ai dati / documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE, alle società in partecipazione pubblica, definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18, L. 124/2015, e alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni / servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.</p>
--	--

ESCLUSIONI

Ogni adempimento contiene delle deroghe. Anche per l'obbligo di comunicazione di contributi e sovvenzioni vi è l'esclusione alla pubblicizzazione di cui si è parlato qualora gli aiuti di Stato o aiuti de minimis siano contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Infatti il comma 125-quinquies stabilisce che *"la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti*

che concedono o gestiscono gli aiuti ... tiene luogo degli obblighi ... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis".

Attenzione, però, che i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa o i soggetti che dovrebbero pubblicare sul sito internet tali informazioni, sono comunque tenuti ad "avvisare" che nell'RNA sono pubblicati i contributi ricevuti.

Merita anche precisare che nella circolare congiunta di Assonime coi Dottori Commercialisti è stato evidenziato che sono esclusi dall'obbligo di trasparenza gli aiuti:

- aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni). Pertanto *"la disciplina ... viene ... a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa."* Il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 6 ha specificato che *"per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni"*. A titolo esemplificativo, sono esclusi dall'adempimento i soggetti percettori del contributo del 5‰, per il quale il beneficiario è comunque tenuto all'obbligo di rendiconto e relazione illustrativa da cui risulti la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento. La circolare n. 6 il Ministero del Lavoro, ha evidenziato che *"non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo"*.

Una disamina meritano anche i contributi, i crediti d'imposta, e le altre erogazioni che sono state riconosciute a seguito della Pandemia. Il Ministero del Lavoro nella più volte richiamata circolare 6 precisa che non dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicità per il fatto che si tratta di aiuti aventi "carattere generale", in quanto tali "bonus" venivano riconosciuti a tutti i soggetti che fossero stati in possesso di specifici requisiti. Si pensi alla necessità di aver avuto un calo di fatturato o di reddito o di tipo dimensionale.

Nel nostro Paese sono sempre state complicate tutte le cose semplici, per cui, anche se la pubblicazione sul RNA era a carico di un Ministero o dell'Agenzia delle Entrate, il Legislatore ha previsto comunque l'obbligo di pubblicizzazione per i seguenti benefici:

- contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA (hotel / ristoranti / catering per eventi) ex art. 1-ter, DL n. 73/2021;
- contributo a fondo perduto per le imprese operanti nella ristorazione collettiva (mense / catering continuativo su base contrattuale) ex art. 43-bis, DL n. 73/2021;
- contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall'emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) ex art. 2, DL n. 4/2022;
- contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse (sale da ballo, discoteche e locali simili) ex art. 1, comma 1, DL n. 4/2022;

NOTA INTEGRATIVA

Come abbiamo appena visto, la Nota integrativa è comunque interessata dall'indicazione dei contributi percepiti. La circolare 2 del Ministero del Lavoro ha precisato che le informazioni devono:

- essere fornite "*preferibilmente in forma schematica*";
- essere "*di immediata comprensibilità per il pubblico*".

In particolare vanno riportate le seguenti informazioni:

- ✓ denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- ✓ denominazione del soggetto erogante;
- ✓ somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- ✓ data di incasso;
- ✓ causale.

Nel caso in cui il contributo ricevuto sia rappresentato da risorse strumentali (intendendo per tali, ad esempio, un bene mobile o immobile concesso in comodato), ai fini della quantificazione del vantaggio economico assegnato, va fatto riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene.

Per le liberalità ricevute "in natura" va indicato il valore di rilevazione iniziale del bene in bilancio.

XBRL Italia, nella Nota 22.1.2020, ha evidenziato che è possibile, alternativamente, utilizzare:

- ✓ il campo testuale *"attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 (...) specificando all'interno della cella il riferimento normativo corretto"*;
- ✓ uno dei campi testuali generici *"disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni»)"*.

Ad ausilio del lettore, anche se i software gestionali che redigono le note integrative sicuramente propongono un modello, si indica un fac-simile:

"Si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2022, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella, aiuti di Stato di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia:

<i>Ente erogatore</i>	<i>Importo ricevuto</i>	<i>Data incasso</i>	<i>Causale</i>

Una problematica particolare si crea per le società che non hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare. Infatti si deve stabilire quali erogazioni indicare in nota integrativa in quanto il comma 125 richiede la pubblicazione dei contributi ricevuti "nell'anno precedente". Sembra che il riferimento sia relativo all'anno solare piuttosto che all'esercizio amministrativo. La nota dei Dottori commercialisti afferma che *" tale considerazione porterebbe a includere nella nota integrativa i contributi ricevuti nell'anno solare, anche laddove il periodo amministrativo sia diverso ... La conclusione ... appare di evidenza se inserita in una logica di sistema volta a verificare la coincidenza tra le somme dichiarate dall'erogante e quelle percepite dal beneficiario"*.

Seguendo questo orientamento, si renderà necessario indicare nell'esercizio a cavallo fra il 2022 ed il 2023 i contributi ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

SANZIONI

Il comma 125-ter individua il regime sanzionatorio stabilendo che l'inosservanza agli obblighi pubblicitari comporta l'addebito:

- ✓ di una sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- ✓ di una sanzione accessoria che consiste nell'obbligo di adempiere alla pubblicizzazione dei contributi.

Va detto che il verificatore stabilirà in 90 giorni il termine per adempiere alla pubblicizzazione dei contributi.

Qualora il soggetto non proceda alla pubblicazione nel termine assegnato, esso incorre nella ulteriore sanzione consistente nel dover restituire il contributo ricevuto.

Come sempre accade nel nostro Paese, vengono previste proroghe all'applicazione del sistema sanzionatorio. Infatti, la sanzione appena descritta:

- ✓ è stata "sospesa" per il 2021:
 - al 1/1/2022 a mente dell'art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021
 - ulteriormente prorogata al 1/7/2022 dall'art. 1, comma 28-ter, DL n. 228/2021 (Decreto Milleproroghe);
- ✓ è stata differita per il 2022 al 1/1/2023 dall'art. 3-septies del citato DL n. 228/2021;
- ✓ è stata differita per il 2023 al 1/1/2024 dall'art. 22-bis del DL 198/2022.

Bisogna dire che il Legislatore pecca notevolmente in chiarezza, ma si ritiene che la sospensione delle sanzioni si riferisca all'obbligo di pubblicizzazione previsto rispettivamente:

- ✓ nel 2021 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2020);
- ✓ nel 2022 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2021);
- ✓ nel 2023 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2022).

MB: la sospensione riguarda solamente l'applicazione delle sanzioni, non l'obbligo di pubblicizzazione delle erogazioni ricevute, che dovevano essere adempiuti entro:

- ✓ il 30.6.2022 per il 2020;
- ✓ il 31.12.2022, per il 2021;
- ✓ 31.12.2023, per il 2022.

Ribadendo la poca chiarezza normativa, si ritiene che le proroghe siano operanti solo per la pubblicazione dei contributi sul proprio sito internet o sul portale della propria

associazione di categoria, ma che non operi per i soggetti tenuti a riportare le informazioni nella Nota integrativa.

Infatti, i soggetti tenuti ad indicare in nota integrativa i contributi, la scadenza dell'adempimento è legata ai termini previsti dal Codice civile per l'approvazione del bilancio. Uno spiraglio potrebbe aprirsi per coloro che redigono il bilancio abbreviato ed il bilancio micro i quali, come abbiamo visto, possono anche pubblicare le erogazioni percepite sul sito internet o sul portale dell'associazione di categoria. "E chi ha orecchi per intendere, intenda!"

L'Approfondimento

Decreto “blocca crediti”: tutte le novità dopo la conversione in legge

PREMESSA

Il D.L. 11/2023 emanato lo scorso febbraio, convertito in Legge 38/2023, ha apportato rilevanti modifiche in tema di detrazioni fiscali da bonus edili.

In particolare si evidenziano:

- il differimento, dal 31.03 al 30.09.2023 dei termini per il sostenimento delle spese con riferimento agli interventi “super-bonus 110%” sugli edifici unifamiliari, c.d. villette;
- la possibilità di inviare, all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, dei crediti derivanti dai bonus edili per lavori “2022”, entro e non oltre il 30.11.2023, mediante l’istituto della “remissione in bonis”, con il pagamento di una sanzione pari a 250 euro;
- la facoltà di ripartire la detrazione spettante da super-bonus 110% in 10 rate annuali di parti importo (anziché 5 o 4) a partire dall’anno d’imposta 2023;
- il blocco delle opzioni per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito ai lavori “iniziati” dopo il 16.02.2023.

Analizziamo queste ed altre novità nel corso di questo intervento.

SUPERBONUS 110% “VILLETTE”

Il decreto “blocca crediti”, all’articolo 1, modifica nuovamente il comma 8-bis dell’articolo 119, D.L. 34/2020, disponendo che la detrazione del 110% per gli interventi edili “agevolati”, effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari (c.d. “villette”) può essere fruita per le spese sostenute fino al 30.09.2023, anziché fino al 31.03.2023 come precedentemente previsto.

Resta inteso che la detrazione del 110% resta subordinata al raggiungimento del SAL 30% entro lo scorso 30.09.2022.

STOP OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi o di risparmio energetico di cui all'articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020, è confermato che non è più possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, a decorrere dal 17.02.2023.

L'impossibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito riguarda tutti gli interventi elencati nel comma 2 di cui all'articolo 121 comprendendo, pertanto, sia quelli con detrazione del 110% (super-bonus) o 90% (bonus facciate) sia quelli opzionabili con le detrazioni "ordinarie" (p.e. ristrutturazione edilizia o risparmio energetico).

I soggetti che sostengono le spese per tali interventi agevolati possono utilizzare la detrazione spettante direttamente in dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per le fattispecie escluse dal divieto di opzione dai commi 2 e 3, di seguito riportate.

Il divieto in esame riguarda l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da comunicare all'Agenzia delle Entrate con l'apposita Comunicazione. La disposizione in esame non riguarda i crediti che risultano già nella Piattaforma e, pertanto, i crediti già risultanti in capo ai fornitori o cessionari possono continuare ad essere ceduti nel rispetto delle limitazioni vigenti.

Al fine di coordinare la disciplina in essere al nuovo divieto, il comma 4 dell'articolo 2, Legge 38/2023 dispone l'abrogazione delle parti degli articoli 14 e 16, D.L. 63/2013 in cui è prevista la possibilità di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo dell'utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

INTERVENTI AGEVOLATI CON OPZIONE PER LO SCONTO O LA CESSIONE DEL CREDITO

Al fine di individuare le fattispecie escluse dal "blocco crediti" disposto dal Legge 38/2023, per le quali è ancora possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, sono stati confermati i commi 2 e 3 dell'articolo 2, originariamente previsti dal Decreto in esame e sono state fatte alcune implementazioni. In particolare:

- è stato inserito il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale il predetto "blocco" delle opzioni non trova applicazione per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter, D.L. 34/2020 (con detrazione del 75%);

- il “blocco” delle opzioni previsto dal comma 1 non trova applicazione al ricorrere delle seguenti fattispecie, in essere al 16.02.2023 (ovvero, prima dell’entrata in vigore della Legge 38/2023).

Progr. Interventi con detrazione al 110% o 90% - comma 2

1 Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali al 16.02.2023 risulti presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS)

2 Interventi effettuati dai condomini, per i quali al 16.02.2023 risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS)

3 Interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16.02.2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In sede di conversione è stata inserita la previsione che nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, tale esclusione si applica anche alle spese per gli interventi di

cui agli artt. 119 e 121, comma 2, D.L.34/2020 compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che al 17.02.2023 risultino approvati dall’Amministrazione comunale e concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati.

Progr. Interventi con detrazioni ordinarie

1 Interventi diversi da quelli di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 (p.e., recupero edilizio art. 16-bis, TUIR o interventi di efficienza energetica D.L. 63/2013) per i quali al 16.02.2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- siano già iniziati i lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo.

In sede di conversione, nelle fattispecie di esclusione dal “blocco” in esame è stato inserito anche il caso in cui, al 16.02.2023, non siano ancora iniziati i lavori ma sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni o servizi oggetto dei lavori.

È inoltre previsto che, se al 16.02.2023 non risultano versati acconti, la data (antecedente) dell’inizio dei lavori o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni o servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente/committente che dal cessionario/prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio D.P.R. 445/2000.

In caso di acquisto di unità immobiliari dall’impresa che ha ristrutturato l’edificio di cui all’art. 16-bis, comma 3, TUIR, e acquisto di immobili rientranti nel c.d. “sisma bonus acquisti” di cui all’art. 16, comma 1-septies, D.L.63/2013, in sede di conversione è stato modificato il requisito per poter rientrare nei casi di esonero dal “blocco” dell’opzione.

- 2
- È infatti disposto che al 16.02.2023 è necessario che risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (nel testo originario era richiesto che alla predetta data risultasse registrato il contratto preliminare o il rogito definitivo di compravendita dell’immobile). Si evidenzia inoltre che tra gli interventi rientranti in tale fattispecie di esclusione è stata inserita anche la lett. d) del comma 1 dell’art. 16-bis e pertanto anche le spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

In sede di conversione, con il nuovo comma 3-quater, sono stati esclusi dal blocco dell’esercizio delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito) anche gli interventi effettuati su:

- immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 01.04.2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di cui al comma 8-ter, primo periodo, dell’articolo 119;

- immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.09.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Deliberazioni 16.09.2022 e 19.10.2022).

Al ricorrere di tutte le fattispecie sopra elencate, pertanto, il beneficiario della detrazione ha ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In sede di conversione è stata introdotta la previsione che l'esonero dal blocco dell'esercizio delle opzioni in esame opera anche con riferimento alle opzioni esercitate dai soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 che risultano già costituiti al 17.02.2023, ossia:

- IACP comunque denominati ed enti ad essi assimilati che rispondono ai requisiti europei in materia di "in house providing";
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- ONLUS di cui all'art. 10, D.lgs. 460/97, OdV e APS iscritte nei relativi registri.

Con riferimento a tale categoria di soggetti è richiesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 10-bis dell'articolo 119 (attività socio-sanitarie e assistenziali, possesso di immobili di categoria catastale B/1, B/2 o B/4 e non percezione di compensi da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione):

- "fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese";
- "fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione",

fermo restando che la registrazione del contratto di comodato d'uso, in caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, deve risultare in data certa anteriore al 01.06.2021 (data di entrata in vigore del comma 10-bis).

A tal fine, con riferimento al requisito riguardante la non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del Consiglio di amministrazione (diversamente da quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 08.02.2023, n. 3/E per la fruizione della detrazione nel limite di spesa fissato dallo stesso comma 10-bis) è previsto che, indipendentemente da quanto indicato nello statuto, lo stesso si considera soddisfatto se è dimostrato con qualsiasi mezzo di prova oppure attestato con dichiarazione sostitutiva, D.P.R. 445/2000 che i predetti membri non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

Per i predetti soggetti l'esonero si applica sia con riferimento agli interventi con detrazione nella misura ordinaria (50% - 65% - 70% - 80% - etc.) sia per quelli con detrazione del 110%.

NUOVA RIPARTIZIONE CREDITI IN 10 QUOTE ANNUALI

Come noto, per gli interventi di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020 l'utilizzo diretto della detrazione e conseguentemente del relativo credito derivante dall'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito era ordinariamente previsto in 5 o 4 rate annuali, a seconda del periodo in cui si sono verificati gli interventi agevolati.

Con l'articolo 9, D.L. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", è stata introdotta la possibilità di ripartire ed utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché 5 o 4) il credito sorto a seguito delle predette opzioni, con esclusivo riferimento ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura o cessione del credito inviate all'Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.

Il Legislatore interviene ora sul predetto articolo 9 disponendo che, la possibilità di rateizzare il credito in 10 rate annuali è applicabile:

- anche ai crediti sorti a seguito degli interventi di cui all'articolo 119-ter, D.L. 34/2020 e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013, ossia interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche con detrazione del 75% e interventi rientranti nel c.d. "Sisma bonus" e "Sisma bonus acquisti";
- ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura o cessione del credito inviate all'Agenzia entro il 31.03.2023 (anziché entro il 31.10.2022) e non ancora utilizzati.

Resta fermo che, come originariamente previsto, la scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con un'apposita Comunicazione che ad oggi non risulta ancora disponibile.

Con l'introduzione del nuovo comma 8-quinquies all'articolo 119, D.L. 34/2020 è ora disposto che, esclusivamente per le spese sostenute dal 01.01.2020 al 31.12.2022 per gli interventi con detrazione del 110%, il contribuente che utilizza direttamente la detrazione spettante nel Modello 730 o REDDITI può scegliere di rateizzarla in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 4 come ordinariamente previsto.

Il nuovo comma 8-quinquies dispone che tale opzione:

- va “esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023” e quindi nel Modello 730 o REDDITI 2024 relativo al 2023;
- l’opzione è irrevocabile e può essere esercitata “a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”. In altre parole, trattandosi di spese sostenute nel 2022, la prima rata di detrazione spettante non deve essere esposta nel Modello 730 o REDDITI 2023.

REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 30.11.2023

In sede di conversione della Legge 38/2023 è stata inserita la possibilità, per il cedente, di presentare tardivamente (ovvero post 31.03.2023) all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione di opzione per la prima cessione del credito, ricorrendo alla c.d. “*remissione in bonis*” di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012. La remissione in bonis si considera correttamente applicata se la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è presentata entro i termini di presentazione della prima dichiarazione dei redditi “utile”, con il versamento di 250 euro, a titolo di sanzione. Il tutto, anche nel caso in cui il contratto di cessione tra le parti non sia stato concluso alla data del 31.03.2023.

Tale possibilità è circoscritta ad un ambito ristretto dei possibili casi di opzione in quanto la stessa è applicabile esclusivamente nel caso in cui:

- il soggetto titolare della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito. Si tratta quindi della Comunicazione di cessione presentata dal contribuente che non intende utilizzare in dichiarazione dei redditi la detrazione spettante per le spese sostenute;
- la cessione del credito è effettuata a favore di una banca, intermediario finanziario, società appartenente ad un gruppo bancario o impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Merita evidenziare che tale disposizione riguarda la Comunicazione di opzione da presentare all’Agenzia delle Entrate e, pertanto, solo la prima cessione del credito e non i crediti che risultano già presenti nella Piattaforma.

Per i lavori “2022” la comunicazione di opzione va presentata entro il 30.11.2023.

COMPENSAZIONE F24 CON CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

Con l'interpretazione autentica fornita dal nuovo articolo 2-quater, Legge 38/2023 è stato precisato che l'utilizzo in compensazione nel Modello F24 dei crediti derivanti dagli interventi edili agevolati può avvenire anche compensando debiti nei confronti di Enti impositori diversi, nel rispetto delle ordinarie disposizioni previste dall'articolo 17, D.lgs. 241/97. Ciò trova applicazione anche con riferimento ai crediti derivanti dalle opzioni di cui al citato articolo 121, D.L. 34/2020.

Tale interpretazione "risolve" il mancato riconoscimento da parte di alcuni Giudici del lavoro (Tribunale di Milano, sentenze 2207/2021 e 625/2022; Tribunale di Brescia sentenza 1251/2022) della possibilità di compensazione tra crediti tributari e debiti previdenziali.

ACQUISIZIONE CREDITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È confermato il nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 121, D.L. 34/2020, ai sensi del quale, a decorrere dal 17.02.2023, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, Legge 196/2009 non possono più acquisire i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

CREDITI CONVERTIBILI IN BUONI DEL TESORO

Il decreto "blocca crediti", con l'introduzione del nuovo comma 1-sexies di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, ha introdotto la possibilità per banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e/o imprese di assicurazione, di utilizzare i crediti acquisiti tramite i bonus edili per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro con scadenza non inferiore a 10 anni, esclusivamente nel caso in cui detti crediti non possano essere utilizzati in compensazione per esaurimento della "capienza fiscale".

Tale possibilità è applicabile con riferimento ai crediti sorti a seguito di spese agevolate sostenute fino al 31.12.2022 e nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d'imposta sorti a fronte di spese di cui all'articolo 119 (detrazione del 110%), già utilizzati in compensazione nel Modello F24.

Tale utilizzo sarà applicabile a decorrere dalle ordinarie emissioni effettuate dal 01.01.2028.

RESPONSABILITA' SOLIDALE FORNITORI E CESSIONARI

Sono confermati, con alcune modifiche e implementazioni, i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, con riferimento alla documentazione che il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario del credito devono possedere affinché sia escluso il concorso nella violazione nonché la responsabilità in solido in caso di mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione da cui è scaturito il credito, ferme restando le ipotesi di dolo e di divieto di acquisto del credito da parte dei soggetti ordinariamente tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio al ricorrere delle fattispecie previste dagli articoli 35 e 42, D.lgs. 231/2007 (elementi che fanno presupporre la sussistenza di un' "operazione sospetta" ovvero impossibilità di effettuare un'adeguata verifica della clientela), come previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020.

In particolare, è richiesto il possesso della seguente documentazione.

Progr.	Descrizione
1	Titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione degli interventi. Per gli interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio D.P.R. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili.
2	Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL o dichiarazione sostitutiva di atto notorio D.P.R. 445/2000 se non richiesta.
3	Visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento
4	Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle stesse.
5	Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento, per requisiti tecnici degli interventi e congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito presso i competenti Uffici.

6	Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i Condomini.
7	<p>Per gli interventi di efficienza energetica la documentazione richiesta dall'art. 6, comma 1, lett. a) e c), DM 6.8.2020, "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus".</p> <p>Per gli interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio D.P.R. 445/2000 che attesti tale Circo stanza.</p> <p>In sede di conversione è stato precisato che tale documentazione riguarda gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'art. 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020.</p>
8	Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato o responsabile fiscale CAF imprese.
9	<p>Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42, D.lgs. 231/2007.</p> <p>In sede di conversione la richiesta di tale attestazione è stata prevista, non solo per i "soggetti obbligati di cui all'art. 3, D.lgs. 231/2007 che intervengono nelle cessioni" ma più genericamente per il "soggetto che è controparte nella cessione". A tal fine è stato inoltre disposto che, se tale soggetto è una società quotata o società appartenente al gruppo di una società quotata non rientrante tra i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, l'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela va rilasciata da una società di revisione.</p>
10	Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM 329/2020 che ha modificato il DM 58/2017, "Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le

modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati".

11

Contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente

É altresì confermato che per i soggetti che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da una società appartenente ad un gruppo bancario, al fine di escludere la responsabilità in solido cedente/cessionario è sufficiente acquisire un'attestazione con la quale la cedente dichiara di essere in possesso della predetta documentazione.

E' stato disposto che tale attestazione è sufficiente anche quando il cedente è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata, fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020 (in caso di "operazioni ospette" o impossibilità di verifica della clientela).

É confermato anche il nuovo comma 6-quater, ai sensi del quale il mancato possesso della documentazione prevista non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Quest'ultimo può infatti fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Continua a gravare sull'Ente impositore l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, per la contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6, fermo restando che tutto ciò trova applicazione a condizione che per i crediti ceduti siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previsti, di cui agli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020.

Le prossime scadenze



16 aprile 2023

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine per i contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

DIVIDENDI

Termine per versare, tramite Mod. F24, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

25 aprile 2023

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

30 aprile 2023

DICHIARAZIONE ANNUALE

Termine per presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno 2022.

REGIME OSS

Termine per presentare la dichiarazione e la liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2023 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).

REGIME IOSS

Termine per presentare la dichiarazione Iva e versare l'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

RIMBORSI

Termine per presentare in via telematica, all'Ufficio competente, la domanda di rimborso, o utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Termine entro cui va presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quater.

DOCUMENTI INFORMATICI

Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).

16 maggio 2023

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili/trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

INPS – ARTIGIANI E COMMERCANTI

Termine per effettuare il versamento della 1^a rata del contributo fisso minimo per il 2023.

INAIL

Termine per versare la seconda rata del premio di autoliquidazione 2022/2023.
